



## ***Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare***

Commissione VIII, giovedì 30 marzo 2017

### **Interrogazione a risposta immediata dell'On. Carrescia.**

*(Problematiche interpretative relative ai "Criteri tecnici definiti da ISPRA")*

Con riferimento alle questioni poste si segnala in via preliminare che, come noto, a seguito della modifica normativa apportata al comma 1 dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 36 del 2003 dall'articolo 48 del c.d. collegato ambientale, l'ISPRA ha adottato, in data 7 dicembre 2016, il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

A seguito dell'adozione di tale atto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato, in data 26 gennaio 2017, una riunione tecnica con ISPRA, al fine di discutere l'impatto dei «Criteri tecnici» sopra richiamati nell'attuale contesto normativo ed operativo, anche al fine di esaminare le possibili criticità derivanti dall'adozione di quest'ultimi.

A seguito dell'istruttoria condotta dal Ministero in collaborazione con ISPRA risultano non sussistenti i principali profili problematici segnalati dall'interrogante. Ciò in quanto, tali Criteri tecnici definiti da ISPRA riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Conseguentemente, anche qualora i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del Decreto ministeriale del 27 settembre 2010 che riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare, non può comunque ravvisarsi contrasto con quest'ultimo. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti.

Inoltre, il comma 5 del predetto Decreto legislativo, tutt'ora vigente, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il coinvolgimento di altre amministrazioni, definisca con proprio decreto i «criteri di ammissione in discarica» dei rifiuti.

Sulla base di quanto riportato, si fa presente che la vincolatività dei «Criteri tecnici» individuati da ISPRA ai sensi dell'art. 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al D.M. previsto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2003. Pertanto, i predetti «Criteri tecnici», per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante l'apposito D.M.

Sarà, dunque, cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003, che – tra l'altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei «Criteri tecnici» elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quell'occasione potrà peraltro essere valutata l'opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari. Nella fase di preparazione del decreto il Ministero intende, altresì, coinvolgere tutti i soggetti interessati, al fine di condividere osservazioni e suggerimenti in merito alle questioni in oggetto.

Ad ogni modo, in considerazione dello stato di incertezza interpretativa nel settore, manifestato anche dall'onorevole interrogante, il Ministero ritiene opportuna l'adozione di una circolare esplicativa, al fine di chiarire la natura giuridica dei «Criteri tecnici» di ISPRA e i loro rapporti con il D.M. ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003.